

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 66 del 30 dicembre 2002, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 260 della medesima legge.

Le tabelle A e B, di natura prettamente contabile, che contengono variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2002, si omettono.

Legge Regionale 27 dicembre 2002, n. 31.

“Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 29, comma 3”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Norma di riferimento

1. La presente Legge regionale di variazione al bilancio annuale 2002 è emanata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 3 della Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

Articolo 2

Variazione

1. Sono apportate, in termini di competenza e cassa, allo Stato di previsione dell'Entrata ed allo Stato di previsione della Spesa del Bilancio annuale per l'esercizio 2002, approvato con Legge regionale 26 luglio 2002, n. 16, le variazioni alle Unità Previsionali di Base rispettivamente riportate nelle allegate tabelle A e B di cui alla presente legge.

2. Le Tabelle A e B costituiscono la nota di variazione di cui alla lettera d), comma 6, articolo 20, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, con la quale si rettifica il bilancio annuale 2002, come variato con Delibera di Giunta regionale n. 5237 del 25 ottobre 2002, adottata ai sensi dei commi 4,5,6,9 e 11 dell'articolo 29 della Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

Articolo 3

Copertura dei disavanzi della spesa sanitaria

1. Per la copertura della quota di pertinenza regionale degli ulteriori disavanzi accertati della spesa sanitaria relativi a tutto il 31 dicembre 2000 è autorizzata la contrazione di mutui fino ad un massimo di 907 milioni di euro da attivarsi ai sensi della vigente normativa in materia di copertura dei suddetti disavanzi.

2. L'onere per la copertura della quota di ammortamento, capitale ed interessi, è a carico della Unità Previsionale di Base 7.25.046 “Rimborso di prestiti e mutui”.

3. Per l'attuazione del presente articolo è consentito apportare le necessarie variazioni al Bilancio regionale per l'esercizio 2002, anche tra Unità Previsionali di Base diverse.

Articolo 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente Legge, emanata in conformità della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 27 dicembre 2002

Bassolino

Testo Abrogato